CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

# Art. 34

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie, e le spese ordinarie in fisse e variabili.

Le entrate e le spese, cosi' ordinarie come straordinarie, sono ripartite in capitoli.

Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere approvate con legge speciale, perche' possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci.

Versione in vigore dal 1 luglio 1884, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato |
| Estremi | Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 |
| Titolo | II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-34-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it